



NOTA INFORMATIVA PER GLI ISCRITTI NELL'ELENCO DI CUI ALLA L. 68/99 - DISABILI

I SOGGETTI BENEFICIARI

Si possono iscrivere nell'elenco della L. 68/99 le persone in età lavorativa prive d'occupazione (oppure occupate in attività compatibili con il mantenimento dello stato di disoccupazione), domiciliate in un Comune presente nel territorio del Centro per l'Impiego (non è possibile iscriversi contemporaneamente a più Centri per l'Impiego) in possesso di almeno una delle seguenti condizioni:

- ✓ minorazione psichica, fisica o sensoriale od handicap intellettuale, con un'invalidità civile superiore al 45%;
- ✓ invalidità del lavoro con grado superiore al 33%;
- ✓ situazione di cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi;
- ✓ non udente dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata;
- ✓ invalidità di guerra, invalidità civile di guerra o di servizio.

ALCUNE REGOLE SULLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

La persona disabile mantiene l'iscrizione nell'elenco della L. 68/99 fin tanto che è in stato di disoccupazione o in situazioni lavorative compatibili con il mantenimento dello stato di disoccupazione, come di seguito riportato o non venga cancellata laddove incorra in uno dei motivi di cancellazione previsti dall'art. 6 del documento "Disciplina per la gestione degli elenchi e delle graduatorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68".

Lo stato di disoccupazione è **sospeso**⁽¹⁾ in presenza di un rapporto di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi.

Lo stato di disoccupazione è **conservato**⁽²⁾, su richiesta dell'interessato, quando un lavoro produce un reddito inferiore ad 8.000 euro lordi all'anno (4.800 euro lordi in caso di lavoro autonomo).

Se non viene svolto alcun lavoro dipendente la persona disabile iscritta nell'elenco della L. 68/99 deve presentarsi spontaneamente al Centro per l'Impiego, almeno una volta all'anno, per riconfermare (mediante la sottoscrizione di un apposito modulo) la propria immediata disponibilità al lavoro (**conferma DID**). In caso di mancata conferma, la persona **perde lo stato di disoccupazione con conseguente cancellazione dall'elenco della L. 68/99**.

Per avere maggiori dettagli sulle regole dello stato di disoccupazione in vigore in provincia di Trento o sull'iscrizione nell'elenco della L. 68/99, sul sito www.agenzialavoro.tn.it è possibile consultare i documenti: "Direttive per il collocamento e avviamento al lavoro" e "Disciplina per la gestione degli elenchi e delle graduatorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68".

Ricordiamo che le dichiarazioni presentate al Centro per l'impiego sono sottoposte a controlli e che, in caso di falsità, il dichiarante perde i benefici acquisiti ed è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

¹ Lo stato di disoccupazione è sospeso nel caso di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata fino a 6 mesi; in questo caso, alla conclusione del rapporto di lavoro il cittadino riacquista automaticamente la condizione di disoccupazione senza doversi presentare al CPI per dichiarare nuovamente la sua immediata disponibilità al lavoro (Did). E' possibile sospendere anche rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato che si sono interrotti prima dei 6 mesi, a seguito di una richiesta presentata entro 15 giorni dalla data di fine lavoro. Durante tale periodo (sospensione dello stato di disoccupazione) la persona è considerata occupata.

² Può iscriversi e conservare lo stato di disoccupazione chi svolge un'attività lavorativa che non superi il reddito lordo di € 8.000,00 per lavoro dipendente (anche lavoro a chiamata o intermittente) o a progetto, di € 4.800,00 lordi per lavoro autonomo od occasionale, nel corso dell'anno solare. La domanda di conservazione va presentata entro 15 giorni dall'inizio della prestazione. Nel caso di stato di disoccupazione conservato, è obbligatorio comunicare tempestivamente se si supera il limite di reddito annuale stabilito. E' importante ricordare che per la conservazione dello stato di disoccupazione, si considerano anche gli altri eventuali redditi da lavoro conseguiti nell'anno solare di riferimento, in vigore dello stato di disoccupazione. La dichiarazione cessa la sua efficacia nel caso di una successiva attività di lavoro.

La conservazione dello stato di disoccupazione viene applicata, a prescindere dai limiti di reddito, per attività lavorative nell'ambito dell'Intervento 19 e nell'ambito dei lavori promossi dal Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale (Progettone).

IL PERCORSO PER IL COLLOCAMENTO MIRATO PER PERSONE CON INVALIDITÀ CIVILE, NON VEDENTI E SORDOMUTE

La persona con invalidità civile, che si iscrive per la prima volta nell'elenco della L. 68/99 o che, in alcuni casi, è comunque priva della relazione conclusiva, verrà convocata al Centro per l'Impiego per effettuare un colloquio, con l'operatore di riferimento assegnato, finalizzato alla raccolta delle informazioni, indispensabili al fine di poter comprendere le potenzialità lavorative della persona, alla luce delle sue esperienze precedenti sia di tipo formativo che lavorativo; le informazioni sono propedeutiche alla stesura della relazione conclusiva da parte della Commissione Sanitaria Integrata. Nel caso in cui la persona sia seguita dai servizi sociali, il colloquio verrà svolto assieme all'assistente sociale di riferimento. Per le persone in carico all'Unità Operativa di Psichiatria verrà richiesta a quest'ultima, ulteriore relazione.

La persona interessata sarà successivamente convocata dalla Commissione Sanitaria Integrata (presso l'Unità Operativa della Medicina Legale), che indicherà il tipo di percorso lavorativo da intraprendere, secondo le seguenti tipologie:

- A. collocamento mirato senza interventi di supporto,
- B. collocamento mirato con il supporto di un servizio di mediazione,
- C. collocamento mirato con il supporto di un servizio di mediazione e con l'utilizzo di strumenti tecnici,
- D. percorso formativo propedeutico al collocamento mirato (valevole anche per i disabili psichici),
- E. collocamento mirato per disabili psichici,
- F. non collocabile al lavoro,
- G. percorso per situazioni socio-sanitarie complesse.

Gli operatori di riferimento L. 68/99 del Centro per l'Impiego, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione Sanitaria Integrata, in riferimento all'obbligo di assunzioni e alla disponibilità delle aziende, provvedono, insieme all'interessato e compatibilmente alle opportunità lavorative, a predisporre il progetto di inserimento lavorativo e a erogare i servizi riservati per ogni tipologia di profilo.

IL PERCORSO DI COLLOCAMENTO MIRATO PER INVALIDI DEL LAVORO ED INVALIDI PER SERVIZIO

Per le persone con invalidità di questo tipo **non** si attiva la raccolta informazioni così come descritto per gli invalidi civili, né l'interessato sarà sottoposto a visita da parte della Commissione Sanitaria Integrata. La relazione conclusiva, per gli invalidi del lavoro, viene predisposta di norma dall'Inail competente.

All'atto dell'iscrizione dovrà essere presentato:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante i dati presenti nel certificato di invalidità rilasciato dall'INAIL (percentuale superiore al 33%), nel caso di invalidi del lavoro;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante l'infermità contratta per causa di servizio (dalla 1^a alla 8^a categoria) nel caso di invalidi di servizio.

Gli operatori di riferimento L. 68/99 potranno poi procedere, con l'interessato e compatibilmente alle opportunità lavorative, alla formulazione e realizzazione di un progetto di inserimento lavorativo.

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 (ART. 13).

- i dati forniti al momento dell'iscrizione nell'elenco di cui alla L. 68/99 verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
- responsabile del trattamento è il dirigente generale dell'Agenzia del lavoro;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.196/2003.